



Federazione SILP CGIL - UIL Polizia Segreteria Nazionale



Prot. n. 64/P/2021

Roma, 26 aprile 2021

*Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
Roma*

OGGETTO: Decreti di soppressione di Distaccamenti Polizia Stradale, di Uffici della Polizia di Ferroviaria e di Uffici di Polizia di Frontiera: la ricollocazione del personale avvenga rispettando le esigenze degli interessati. No a penalizzazioni.
Richiesta intervento urgente.

^^^^

Nei giorni scorsi la Direzione Centrale per gli affari Generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ex artt. 7 e 8 L. 07.08.1990 n. 241 consistente nel "trasferimento di personale a seguito di soppressione" di una serie di articolazioni periferiche della Polizia di Stato: Distaccamenti Polizia Stradale, Uffici della Polizia di Ferroviaria e Uffici di Polizia di Frontiera

Nella comunicazione viene data facoltà agli interessati, entro il termine di dieci giorni, di presentare per iscritto proprie osservazioni a pena di decadenza di tale diritto decorso inutilmente il termine indicato.

Il documento non pare rispettare i requisiti sostanziali previsti dalla normativa come si dirà appresso.

In tema di trasferimenti del personale della Polizia di Stato, la normativa di riferimento è rappresentata dall'art. 55 del DPR 22.04.1982 n. 335 "Trasferimenti" che prescrive: «I trasferimenti di sede del personale di cui al presente decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 88 della legge 1° aprile 1981, n. 121, possono essere disposti a domanda dell'interessato, ove questi abbia prestato servizio nella stessa sede ininterrottamente per due anni. A tal fine l'Amministrazione rende noto semestralmente, per ogni sede, il numero delle domande presentate dal personale distinte per ruoli e qualifiche, e pubblica annualmente l'elenco delle sedi disagiate, individuate con decreto del Ministro, sentito il Consiglio nazionale di polizia.

Il personale che presta servizio nelle sedi disagiate può chiedere il trasferimento dopo un anno di permanenza in sede.

Nel disporre il trasferimento d'ufficio l'Amministrazione deve tener conto delle esigenze di servizio e anche delle situazioni di famiglia e del servizio già prestato in sedi disagiate.

Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.

La destinazione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato è disposta dal capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza».

In tema di trasferimenti disposti dall'autorità in relazione alla soppressione di uffici, la previsione normativa prescrive che Amministrazione deve tener conto di situazioni in capo al

personale. Nel provvedimento di trasferimento, procedimento amministrativo complesso, l'Amministrazione deve bilanciare i seppur preminenti interessi della stessa con quelli del personale.

Ciò vale a dire che l'Amministrazione, in ossequio alla citata previsione normativa suddetta, deve acquisire ex ante le esigenze familiari del personale ed indicarle quali presupposti di fatto.

Non si può relegare le esigenze familiari del personale alle osservazioni di cui all'art. 10 della L 241/90.

Le due previsioni sono concettualmente diverse. Mentre infatti l'art. 10 disciplina la partecipazione facoltativa dell'interessato (o dei controinteressati) nell'adozione di un provvedimento amministrativo quanto più possibile condiviso, la previsione dell'art. 55 in tema di trasferimenti di autorità prevede la doverosità nel bilanciare la decisione con le esigenze del personale.

Le due previsioni sono diverse sotto un duplice profilo: da un lato cambia il soggetto passivo della previsione per cui uno ricade sull'Amministrazione che propone il provvedimento mentre l'altro sull'interessato (soggetto passivo), dall'altro cambia il tipo di agere incombente che, nel caso dell'Amministrazione è un obbligo mentre, nel caso dell'interessato è una facoltà.

Riteniamo irricevibili provvedimenti di ricollocazione di autorità che possano ledere le condizioni di vita e di lavoro che, per alcuni appartenenti, significherebbe considerevoli spostamenti dal posto di lavoro dell'attuale sede – ovvero dal proprio domicilio –, con percorrenze giornaliere su strade spesso particolarmente disagiate, come ad esempio si prospetta per chi oggi è in servizio al Posto di Polizia Ferroviaria di Campobasso che dovrebbe essere assegnato al Posto di Polizia Ferroviaria di Termoli, posto oltre 70 km di distanza.

Per quanto espresso va data facoltà di scelta al personale interessato – di sovente con un'età anagrafica importante – di essere assegnato ad altro Ufficio di Polizia presente nello medesimo comune (in cui si trova l'Ufficio soppresso) oppure in Uffici siti in altri comuni ovvero in altre articolazioni della Specialità.

Si rappresenta, in ultimo, la particolare urgenza della presente, anche in ragione della prossima mobilità generale del personale con cui verrebbe agevole armonizzare le istanze di ricollocazione del personale appartenente agli Uffici oggetto di soppressione.

In attesa di riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE

(Mario ROSELLI)

